



DELIBERA N. 136/26/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN PRISCO (CASERTA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione”*



relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 12 febbraio 2026;

VISTA la nota del 12 marzo 2026 (prot. n. 0095043), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Prisco (Caserta) a seguito delle segnalazioni della Signora Federica Mandato, in quanto *“nella pagina facebook del movimento politico cui fa capo l’attuale Sindaco pro tempore del Comune di San Prisco, identificata a seguito di istruttoria come “LeAli con D’Angelo Sindaco”, veniva pubblicizzato, in vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, un evento dal titolo “Le ragioni del Si” [previsto per il 2 marzo 2026 alle ore 18:00]. La comunicazione pubblica indicava la sede comunale come luogo dell’evento e veniva accompagnata dal patrocinio del Comune di San Prisco, come dimostrato dalla presenza del simbolo del comune sulla locandina allegata nella segnalazione”,* il tutto in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale.

Al riguardo, il Comitato regionale ha proceduto alla richiesta di controdeduzioni in data 26 febbraio 2026 e, a seguito dell’istruttoria sommaria *“considerato che l’evento segnalato si è tenuto [...] nella sede istituzionale del Comune di San Prisco [e] si è svolto alla presenza del Sindaco”,* ha proposto all’Autorità l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 27 febbraio 2026 con le quali il Sindaco del Comune di San Prisco, Dott. Domenico D’Angelo, ha rappresentato che *“è stata immediatamente disposta la rimozione della pubblicazione dalla pagina facebook [...] che peraltro non può considerarsi istituzionalmente e formalmente appartenente al Comune di San Prisco, e sono state altresì invitate le associazioni richiedenti a rimuovere il logo del Comune e la relativa indicazione del patrocinio da tutte le pubblicizzazioni dell’evento”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 è decorso dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 14 gennaio 2026, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto di convocazione dei comizi per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 marzo 2026);



CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 14 gennaio 2026, data di inizio della campagna elettorale del 22 e 23 marzo 2026;

PRESO ATTO che il Comune di San Prisco, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione del *post* pubblicato sul profilo *facebook* di *“LeAli con D’Angelo Sindaco”* oggetto di segnalazione, unitamente alla relativa locandina;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione dell’attività di comunicazione in questione *“sulle pagine social del Comune e delle associazioni organizzatrici dell’evento”*;

RITENUTO che l’attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta in data 27 febbraio 2026, immediatamente dopo la contestazione dell’avvenuta violazione in data 26 febbraio 2026, prima dello svolgimento dell’evento del 2 marzo e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell’art. 26, comma 7, della delibera 37/26/CONS;



RITENUTO che la mera partecipazione di soggetti istituzionali, quali il Sindaco, intervenuto per i saluti all'incontro del 2 marzo 2026, oggetto della segnalata locandina, e l'utilizzo di sale pubbliche per lo svolgimento di incontri e altre manifestazioni non configurano di per sé un'iniziativa di comunicazione istituzionale vietata (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali>);

RITENUTO che l'incontro del 2 marzo 2026 presso la sede comunale su "Le ragioni del Sì", oggetto di segnalazione, non appare connesso a forme di comunicazione e informazione adottate in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9, atteso l'accertamento dell'avvenuta rimozione da parte del Comitato regionale competente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non condividere la proposta del competente Comitato di adozione di un provvedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Prisco (Caserta) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella